



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

N. 1180/2020 Pict. U.

Venezia, 16 novembre 2020

Oggetto: Misure organizzative per la gestione delle udienze collegiali del Tribunale di sorveglianza di Venezia a seguito del DL n. 137 del 28.10.2020 e della Circolare del CSM del 4 novembre 2020

Il presidente

visto il DL n. 137 del 28.10.2020;

vista la Circolare del CSM n. 585/VV/2020 del 4.11.2020 “Emergenza Covid – Linee guida agli Uffici giudiziari”, comunicata il 6.11.2020;

visti i DPCM del 24.10.2020 e del 3.11.2020;

visto il DL n. 149 del 9.11.2020;

visto il provvedimento organizzativo già adottato il 2.11.2020 con nota prot. 1108/2020;

sentiti i Magistrati del Distretto nelle riunioni svoltesi il 30.10.2020 e il 9.11.2020;

sentito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, cui è stato trasmesso il presente provvedimento per eventuali osservazioni con nota prot. 116672020 del 12.11.2020;

vista la nota trasmessa dal Procuratore Generale con richiesta, “se ritenuto compatibile con l’attuale contesto normativo, di consentire la partecipazione da remoto a tutte le udienze, dei magistrati della Procura Generale”;

sentiti i Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto, cui è stato trasmesso il presente provvedimento per eventuali osservazioni con nota prot. 116672020 del 12.11.2020 e che non hanno fatto pervenire osservazioni;

visto che l’art. 23 comma 1 DL 137/20 indica come periodo di vigenza delle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale quello dal 29.10.2020 al 31.1.2021;

visto che nel periodo in oggetto sono programmate nelle tre sedi le seguenti udienze collegiali:

3 novembre (Venezia), 4 novembre (Padova), 10 novembre (Verona), 17 novembre (Venezia), 18 novembre (Padova), 24 novembre (Verona), 1 dicembre (Venezia), 2 dicembre (Padova), 10 dicembre (Verona), 15 dicembre (Venezia), 16 dicembre (Padova), 18 dicembre (Verona), 12 gennaio 2021 (Verona), 13 gennaio (Padova), 19 gennaio (Venezia), 20 gennaio (Padova); 27 gennaio (Verona);

visto che la citata Circolare (par. 1) richiama la necessità di trattare i procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni disposte a tutela della salute pubblica dai vari provvedimenti emergenziali emessi di recente;

visto che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 DL citato, è assicurata, ove possibile, l’audizione da remoto dei detenuti a prescindere dal loro consenso;

visto che ai sensi dell’art. 23 comma 5 DL citato, le udienze penali, diverse da quelle ove si devono esaminare le parti e di discussione, possono essere svolte “da remoto”, salvo il consenso delle parti;

visto che, anche a prescindere dalla considerazione che nelle udienze di sorveglianza il condannato ha diritto ad essere esaminato e che le udienze predette si esauriscono in un unico contesto con immediata discussione, la disposizione rimette all'autorità giudiziaria la valutazione della compatibilità o meno dello svolgimento dell'udienza in presenza;

visto che detta valutazione si ritiene debba essere compiuta in considerazione delle dimensioni delle aule e degli ambienti antistanti nonché avuto riguardo al contesto epidemiologico esterno;

visto che le dimensioni delle aule e degli ambienti antistanti ove il Tribunale di sorveglianza celebra le udienze nelle tre sedi, consente la trattazione in presenza dei procedimenti, previa organizzazione del ruolo di udienza, essendo stata predeterminata, anche previa verifiche tecniche, la capienza massima consentita nelle aule;

visto che ad oggi i provvedimenti adottati nel territorio nazionale per affrontare la pandemia sanitaria da COVID 19, non prevedono limitazioni all'attività di lavoro negli Uffici giudiziari né limitazioni alla libertà di movimento per motivi di lavoro;

vista pertanto la concreta possibilità di coniugare, ad oggi, l'esigenza della tutela della salute di tutte le parti che presenziano all'udienza con quella della prosecuzione dell'attività giudiziaria, limitando il numero dei procedimenti da trattare nelle singole udienze;

vista comunque la possibilità di autorizzare la presenza "da remoto" dei Difensori o dei condannati in misura alternativa o liberi (nelle forme previste dall'art. 23 comma 5 D.L. 137/20 e quindi dalla stessa postazione del Difensore), a seguito di motivata richiesta e con il consenso delle altre parti, soprattutto avuto riguardo a persone che hanno domicilio in altre Regioni d'Italia classificate in zona "arancione o rossa" e comunque a persone che hanno domicilio fuori Distretto;

visto che ad oggi e salvo successive rivalutazioni alla luce dell'andamento dell'epidemia e alla luce di eventuali provvedimenti normativi limitativi dell'attività giudiziaria, non pare giustificato consentire ai magistrati della Procura Generale di partecipare alle udienze da remoto, situazione che imporrebbe di mantenere il collegamento tramite la piattaforma TEAMS per tutta la durata dell'udienza, anche per la trattazione dei procedimenti relativi ai condannati liberi ed in misura e che di fatto determinerebbe la necessità di disporre una ulteriore riduzione dei procedimenti da trattare rispetto quelli sopra indicati, considerate anche le note carenze della "rete internet giustizia" nelle città di Venezia, Padova e Verona;

visto pertanto che, ad oggi, pare possibile la trattazione non solo dei procedimenti relativi ai detenuti o relativi ai soggetti in esecuzione di misure di sicurezza personali (procedimenti in genere connotati da urgenza), ma anche di alcuni procedimenti relativi a condannati in misura alternativa o agli arresti domiciliari e di quelli relativi ai condannati liberi;

visto che si reputa possibile la trattazione per ogni udienza collegiale di circa numero 30 procedimenti nel ruolo contenzioso (con esclusione di quelli in cui non è prevista la discussione di merito, ad esempio dei procedimenti di richieste di misure alternative o di reclamo, per cui la pena è già stata espiata), mentre rimane invariata la possibilità di fissare procedimenti nel ruolo "non contenzioso" ex art. 678 comma 1 bis e comma 1 ter c.p.p.;

visto che, in relazione alle modalità dei rinvii, pare necessario coniugare l'esigenza sanitaria di non far intervenire le parti (condannato e difensore) in udienza con quella relativa alle significative carenze di organico del personale amministrativo dei tre Uffici di sorveglianza che in concreto dovranno gestire i rinvii dei procedimenti collegiali (presso l'Ufficio di Verona sono presenti 7

persone su 17, con una percentuale di scopertura del 50%, presso l'Ufficio di Venezia sono presenti 13 persone su 23, con una percentuale di scopertura del 43,4%, presso l'Ufficio di Padova sono presenti 11 persone su 17, con una percentuale di scopertura del 35,3%), anche considerato che parte del personale in servizio presta o presterà la propria attività nelle forme del "lavoro agile";

visto che i rinvii dei procedimenti verranno effettuati in udienza, alla presenza, se del caso, di un difensore nominato ex art. 97 c. 4 c.p.p., che tuttavia non sarà onerato di alcuna comunicazione ai difensori dei procedimenti stante la preventiva comunicazione, tramite PEC, ai difensori della data di rinvio del procedimento, con preghiera di avvisare il proprio assistito del rinvio;

dispone quanto segue:

1. Per ogni udienza collegiale dovranno essere fissati nel ruolo "contenzioso" non oltre 30 procedimenti, dando priorità alla trattazione dei procedimenti relativi ai detenuti con possibile effetto liberatorio, prevedendo la celebrazione anche di taluni procedimenti relativi ai condannati in misura alternativa, in misura di sicurezza o liberi (procedimenti che per la data di iscrizione o per altre particolarità del caso concreto, possono avere carattere di urgenza), con esclusione dei procedimenti per cui non è prevista la discussione di merito.

2. I rinvii dei procedimenti verranno effettuati in udienza, alla presenza, se del caso, di un difensore nominato ex art. 97 c. 4 c.p.p., che tuttavia non sarà onerato di alcuna comunicazione, stante la preventiva comunicazione, tramite PEC, ai difensori dei procedimenti, della data di rinvio del procedimento, con preghiera di avvisare il condannato di non venire in udienza.

3. Nei procedimenti relativi ai detenuti, fissati e da fissare, nelle udienze indicate in epigrafe, vengono revocati gli ordini di traduzione già emessi contestualmente al decreto di citazione e viene disposta l'audizione dei detenuti da remoto, salvo rinuncia degli stessi al collegamento.


4. Le parti diverse dai detenuti e quelle di tutti i restanti procedimenti relativi ai condannati liberi o in misura alternativa o in misura di sicurezza, parteciperanno alle udienze in presenza.

5. Il presidente valuterà eventuali richieste di partecipazione da remoto delle parti diverse dai detenuti, previa acquisizione del consenso delle altre parti. Il collegamento da remoto verrà disposto ai sensi dell'art. 23 comma 5 DL citato (autorizzando il collegamento da remoto dei condannati liberi e di quelli in misura alternativa o in misura di sicurezza unicamente dalla medesima postazione del difensore).

6. Al fine di ottimizzare i collegamenti da remoto che verranno effettuati utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, non potendo utilizzare i collegamenti in MVC ex art. 146 disp. Att. c.p.p. (*per carenza di apparecchiature in alcune sedi giudiziarie e non essendovi le idonee dotazioni nella quasi totalità degli Istituti penitenziari del Distretto e d'Italia con i quali usualmente il Tribunale deve collegarsi in ogni udienza*) si invitano le parti che chiedono i collegamenti da remoto a registrarsi presso la piattaforma Microsoft Teams con un indirizzo di posta elettronica ordinaria PEO (non PEC) e a fornire un numero di cellulare per consentire di risolvere problemi urgenti nel corso dell'udienza.

Si comunichi ai Magistrati, al Procuratore Generale e ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto, nonché al Presidente della Corte di Appello. Si trasmetta al CSM.

Si inserisca il provvedimento nel sito del Tribunale di sorveglianza



Il Presidente
dott.ssa Linda Arata

